

Sentenza n. 746/2015 pubbl. il 18/05/2015

RG n. 9637/2008

Repert. n. 1597/2015 del 18/05/2015

N. R.G. 9637/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9637/2008 promossa da:

[redacted]
[redacted] lità di procuratrici generali di S. [redacted] con il patrocinio
dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliate in [redacted]

- ATTRICI -

contro

[redacted] patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliata i [redacted] sso il
difensore avv. [redacted]

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

precisate dalle parti all'udienza del 12.02.2015.

Parte attrice precisa e conclude:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectiis, dichiarare:

L'operatività della garanzia assicurativa in merito al sinistro del 27.01.2008 in virtù della polizza in essere tra le parti e per l'effetto dichiarare la [redacted] Assicurazioni spa con sede in [redacted] persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a corrispondere a [redacted] e per lo stesso a alle signore [redacted] quali procuratrici generali dello stesso, quanto dovuto ai sensi di polizza e conseguentemente condannarla al pagamento della somma complessiva di € 258.228,00 per

pagina 1 di 10



invalidità permanente, oltre alla somma dovuta per riadattamento e convalescenza pari a € 9.297,00 in virtù della polizza infortuni di cui in premessa o di quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia in corso di causa oltre agli interessi di legge e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento”.

Parte convenuta precisa e conclude:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:

I) Nel merito

A) RESPINGERE le domande proposte dalle attrici perché infondate in fatto ed in diritto;

B) In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere che l'infortunio per cui è causa rientri nella copertura assicurativa della polizza stipulata tra [REDACTED] S.p.A., LIMITARE l'onere indennitario posto a carico della convenuta alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'acquisenda istruttoria in considerazione del concorso di colpa dello stesso [REDACTED] nella causazione dell'infortunio nonché dei criteri per la liquidazione dell'indennizzo previsti nella detta polizza, con i massimali e le franchigie nella stessa indicati;

C) in ogni caso, con vittoria – o quanto meno integrale compensazione – delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

II) In via istruttoria: RIGETTARE l'istanza di dichiarazione di nullità della testimonianza della [REDACTED] l'istanza di espletamento di CTU medico-legale”.

* * *

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 19.12.2008 [REDACTED], entrambe residenti in [REDACTED] di procuratrici generali di [REDACTED] residente in [REDACTED] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, esponendo in fatto:

- di essere rispettivamente madre e moglie di [REDACTED]
- che in data 27.01.2008 quest'ultimo rimaneva vittima di un incidente stradale in località [REDACTED] lungo la strada provinciale 513 al Km 53,15;
- che mentre lo [REDACTED] percorreva la strada a cavallo con direzione [REDACTED] veniva investito dal veicolo [REDACTED] condotto da [REDACTED] sopraggiungeva dall'opposta direzione, invadendo la semicarreggiata di competenza del primo;



- che a seguito dell'impatto lo [REDACTED] veniva disarcionato e rovinava a terra riportando lesioni personali gravissime e grave trauma cranico con estese lesioni temporali;
- che lo [REDACTED] veniva quindi soccorso e ricoverato dapprima presso l'Unità di terapia intensiva dell'Arcispedale [REDACTED] di Reggio Emilia e successivamente presso l'Unità Operativa di Riabilitazione [REDACTED];
- che la responsabilità dell'incidente doveva attribuirsi integralmente o almeno in parte a [REDACTED];
- che lo [REDACTED] era titolare della polizza infortuni n. 3133200955848 contratta con [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. — [REDACTED] che prevedeva la corresponsione della somma assicurata di € 258.228,00= in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% e un'indennità di ricovero e convalescenza di € 51,65= al giorno;
- che le lesioni subite dallo [REDACTED] comportavano un'inabilità temporanea totale tuttora persistente e un'invalidità permanente biologica pari al 92-93%, con perdita totale della capacità lavorativa;
- che il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla Compagnia di assicurazioni, che tuttavia contestava l'operatività della polizza stante la previsione di cui all'art. 15 delle condizioni generali, che esclude la risarcibilità dei sinistri determinati da ubriachezza;
- che il tasso alcolemico dello [REDACTED] al momento del sinistro era pari a 259,9mg/dl;
- che l'eventuale stato di ubriachezza dello [REDACTED] non poteva comunque considerarsi causa determinante dell'incidente, che si sarebbe verificato anche se questi fosse stato completamente sobrio.

Tanto esposto, le attrici chiedevano declaratoria di accertamento dell'operatività della polizza infortuni n. 3133200955848 e conseguente condanna della [REDACTED] Assicurazioni al pagamento della somma di € 258.228,00= per invalidità permanente, oltre ad € 9.297,00= dovuta per ricovero e convalescenza.

* * *

Si costituiva nel giudizio così instaurato la [REDACTED] assicurazioni S.p.A., contestando la fondatezza delle domande proposte dalle attrici, di cui ne invocava il rigetto.

La Compagnia precisava in fatto che:

- l'art. 15 delle condizioni generali di contratto prevedeva che *"restano esclusi dalla garanzia gli Infortuni determinati da: [...] h) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni"*;



- dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale [redacted] risultava che al momento dell'accesso lo [redacted] presentava un valore di etanolo ematico pari a 255,59 mg/dl, che dimostrava come lo stesso si trovasse in stato di ubriachezza al momento del sinistro;
- risultava inoltre che lo [redacted] fosse altresì sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- l'infortunio per cui è causa doveva quindi ritenersi escluso dall'ambito di copertura della polizza assicurativa, essendo stato determinato da ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti;
- in tutti i casi la dinamica dell'incidente era differente da quella descritta dalle attrici;
- era stato infatti lo [redacted] che non segnalava la propria presenza in una strada percorsa di sera e non illuminata, ad invadere la semicarreggiata di competenza del veicolo condotto dalla [redacted] non viceversa;
- la clausola di cui all'art. 15 operava comunque anche qualora lo stato di ubriachezza fosse stato concausa dell'infortunio.

* * *

La causa vedeva lo scambio di memorie istruttorie e l'assunzione delle prove orali ammesse, anche a seguito dell'acquisizione del rapporto dei Carabinieri di [redacted] relativo al sinistro per cui è causa; infine, all'udienza del 12.02.2015 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle difese finali.

La domanda attorea è infondata e viene quindi respinta.

Preliminarmente, le attrici hanno eccepito l'inefficacia ex art. 1341, co. 2, c.c., della clausola n. 15 delle Condizioni Generali di contratto, per difetto di doppia sottoscrizione.

Oltre che tardiva, poiché sollevata soltanto in sede di difese finali, l'eccezione è comunque infondata nel merito, dovendosi ritenere infatti che l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa in caso di infortunio determinato da ubriachezza, costituisca una limitazione della garanzia assicurativa e quindi attenga all'oggetto del contratto e non già ad una limitazione di responsabilità in favore di chi l'abbia predisposta.

Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *"nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano*



le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (da ultimo, Cass. n. 17783/2014).

Nella specie, poiché la clausola in contestazione circoscrive, senza escluderlo, il rischio garantito a tutte quelle ipotesi in cui l'infortunio non sia stato determinato dallo stato di ubriachezza in cui versasse l'assicurato al momento del sinistro, la stessa non può ritenersi vessatoria ai sensi del richiamato art. 1341, co. 2, c.c..

* * *

Nel merito, le attrici contestano anzitutto la scarsa attendibilità delle analisi ematiche effettuate dopo il sinistro dal Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED] per il fatto di essere state effettuate tempo dopo l'infortunio e che le stesse, di per sé sole, non consentirebbero comunque di ritenere perfezionata la fattispecie escludente la garanzia.

Tale eccezione è oltremodo priva di fondamento.

Il fatto che le analisi siano state compiute quasi un'ora dopo il sinistro, potrebbe tutt'al più rilevare in senso opposto rispetto a quanto sostenuto dalle attrici, posto che il tempo trascorso avrebbe in ipotesi potuto determinare una maggiore diluizione della concentrazione di alcool nel sangue dello [REDACTED] e non già il contrario.

Il tasso alcolemico rilevato, pari a 255,6 mg/dl è poi così elevato da non consentire alcuna dissertazione in ordine alla differenza terminologico/giuridica tra ubriachezza ed ebrezza, valorizzata da parte attrice per sostenere che l'ubriachezza ricorrerebbe soltanto nel caso in cui fossero altresì presenti altri elementi di fatto attinenti alla condotta del soggetto interessato, quali alito fortemente alcolico e andatura barcollante.

Si consideri, in proposito, che secondo la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (art. 6, d.l. n. 117/2007), una concentrazione di alcool nel sangue pari a 255,6 mg/dl si colloca al limite dello stato di incoscienza e determina comunque una condizione di compromissione grave dello stato psicofisico e difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, oltre a provocare uno stato di inerzia generale, ipotermia e vomito.

Sulla scorta delle analisi ematiche effettuate dopo il sinistro dal Pronto Soccorso dell'Ospedale d [REDACTED] (esibite agli atti di causa), sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare atteso il grado prossimo alla certezza che ne caratterizza il risultato,



deve ritenersi senz'altro che lo [REDACTED] al momento del sinistro – si trovasse in stato di ubriachezza, per di più molto grave.

* * *

Può invece escludersi, per converso, che al momento dell'incidente lo [REDACTED] fosse altresì in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, non essendo stata raggiunta una prova sufficiente al riguardo.

Infatti, nonostante gli esami compiuti presso il Pronto Soccorso abbiano riscontrato la presenza di benzodiazepine, dalla documentazione medica prodotta e dalle prove orali assunte (in particolare, cfr. deposizione teste [REDACTED] – udienza 02.11.2011), risulta che tali sostanze vennero somministrate allo Stevani al momento del suo ingresso nel Pronto Soccorso, quindi prima del prelievo dei campioni di sangue oggetto di successive analisi.

In tutti i casi, atteso l'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue dello [REDACTED] la circostanza in oggetto ha comunque una rilevanza marginale ai presenti fini, atteso che lo [REDACTED] stesso si trovava comunque in un gravissimo stato di alterazione psicofisica.

* * *

Le attrici sostengono ancora che, giusta la previsione di cui all'art. 1370 c.c., la clausola n. 15 in oggetto debba essere interpretata nel senso di escludere l'operatività della garanzia soltanto nel caso in cui l'assicurato che versi in stato di ubriachezza si esponga a rischi assurdi e determini così l'infortunio.

Invero, il senso della limitazione di cui alla ridetta clausola è quello di escludere la copertura assicurativa per tutti quei rischi che, ancorché prevedibili al momento della stipula della polizza, siano stati determinati dallo stato di alterazione psicofisica dell'assicurato, dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti: in questo senso, l'operatività della clausola di cui all'art. 15 non può ritenersi quindi esclusa nel caso in oggetto.

Quanto, invece, all'efficienza causale – esclusiva o meno – che l'accertato stato di ubriachezza debba avere avuto in relazione all'infortunio verificatosi, deve ritenersi che la corretta interpretazione dell'art. 15 porti a concludere che ai fini dell'operatività della causa di esclusione della garanzia lo stato di alterazione psicofisica provocato dall'assunzione di sostanze alcoliche, debba avere contribuito, ancorché in maniera non esclusiva, alla determinazione dell'evento.

Perché operi la clausola dell'art. 15, quindi, è sufficiente che lo stato di ubriachezza sia stato concausa ancorché efficiente dell'infortunio, nel senso che in condizioni di normalità psicofisiche dell'assicurato l'evento non si sarebbe verificato (almeno secondo quelle



concrete modalità), senza tuttavia escludere l'eventualità che al verificarsi dell'evento concreto abbiano contribuito, anche con pari efficienza eziologica, altre cause, indipendenti dalla volontà e dal comportamento dell'assicurato stesso.

Muovendo da queste coordinate interpretative, deve ritenersi che – nella specie – lo stato di gravissima alterazione psicofisica in cui versava lo [REDACTED] al momento dell'incidente, abbia determinato l'infortunio, con conseguente esclusione dell'operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto.

Le emergenze processuali, infatti, hanno dimostrato che l'impatto tra l'arto anteriore sinistro del cavallo condotto dallo [REDACTED] e la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo guidato da [REDACTED] è avvenuto all'interno della semicarreggiata di pertinenza della seconda.

I rilievi effettuati dei Carabinieri di [REDACTED] come risultanti dal relativo rapporto acquisito agli atti del giudizio, hanno infatti chiarito che il cavallo condotto dallo [REDACTED] "invadeva l'opposta corsia di marcia di circa 60 cm".

In sede di esame testimoniale (udienze 14.04.2010 e 02.11.2011) i verbalizzanti [REDACTED] e [REDACTED] hanno entrambi ribadito che il punto d'urto, individuato "da un'intensa e breve traccia di pneumatico riconducibile alla pressione dell'animale sul veicolo ed una scalfittura netta sull'asfalto originata probabilmente da parti del veicolo che si sono staccate con l'urto (risulta mancante l'intero angolo posteriore sinistro della [REDACTED] deve collocarsi all'interno della semicarreggiata di pertinenza dell'auto condotta da [REDACTED]".

Tale circostanza è stata confermata, inoltre, dal teste [REDACTED] (udienza 22.06.2011), che la sera dell'incidente si trovava a percorrere con la propria autovettura la strada provinciale n. 513 dietro la [REDACTED] condotta da [REDACTED] alla specifica circostanza, il teste ha dichiarato che l'auto che lo precedeva "quando ha frenato [ossia un attimo prima dell'impatto] era nella carreggiata di sua pertinenza".

Peraltro, anche il teste [REDACTED] (udienza 02.11.2011), che pure la sera dell'incidente si trovava a percorrere con la propria autovettura la strada provinciale n. 513 nel medesimo senso di marcia dello [REDACTED] ha ricordato che prima dell'incidente ha dovuto frenare per la presenza di "due cavalli con i loro cavalieri che percorrevano la mia stessa direzione di marcia sulla linea di mezz'ora".

Alla luce dei plurimi ed univoci elementi di prova sopra indicati, la sola deposizione contraria del teste [REDACTED] ha dichiarato di trovarsi ad una distanza di circa venti metri



dallo [redacted] che sarebbe stata l'auto condotta da [redacted] ad invadere la corsia di pertinenza dello primo (udienza 14.04.2010), non può portare a diverse conclusioni.

Si deve infatti osservare che nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto nonché il giorno seguente (agli atti del presente giudizio), lo stesso [redacted] aveva dichiarato di trovarsi ad una distanza di circa cinquanta metri dallo [redacted] momento dell'impatto, di non essere riuscito a vedere con precisione la dinamica dell'incidente a causa dell'oscurità e per di più di essere distratto dal fatto di trovarsi al telefono con la ex moglie al momento del sopraggiungere dell'auto condotta da [redacted].

* * *

Quanto alle ulteriori circostanze di fatto rilevanti ai presenti fini, si consideri quanto segue.

[redacted] ha dichiarato ai Carabinieri di viaggiare con la propria auto ad una velocità di circa 50-60 km/h, dunque entro i limiti consentiti per una strada provinciale extraurbana: tale circostanza è stata confermata dal teste [redacted] il quale ha dichiarato che *"poco prima dell'incidente andavo all'incirca a 60 km/h e la [redacted] teneva la mia stessa velocità, teneva la destra"*.

Ad ulteriore conferma, nessuna contestazione per violazione dei limiti di velocità è stata elevata a carico della [redacted].

Il sinistro è avvenuto la sera del 27.01.2008, alle ore 20.00 circa: considerato il giorno dell'anno e l'ora, le condizioni meteo (nuvoloso, come accertato dal rapporto dei Carabinieri) e la mancanza di illuminazione nel tratto di strada in oggetto, deve ritenersi che le condizioni di visibilità fossero oltremodo scarse.

Si consideri ancora che i testi escussi, oltre ad avere confermato che la strada nel tratto in questione era molto buia (teste [redacted] hanno altresì tutti ricordato che né lo [redacted] né l'[redacted] tanto meno i rispettivi destrieri, portavano alcun dispositivo di segnalazione che ne consentisse l'individuazione in condizioni di sicurezza (testi [redacted]).

Le norme di comportamento previste dal Codice della Strada impongono, invece, che gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 143, co. 2) e che il loro conducente ne abbia costantemente il controllo in modo da evitare pericolo e intralcio alla circolazione (art. 184, co. 1); inoltre, qualora l'animale sia condotto in una strada posta al di fuori di un centro abitato e comunque non sufficientemente illuminata in relazione alla luce naturale esterna, i conducenti devono segnalare la propria presenza con appositi dispositivi (art. 184, co. 3).



Infine, il tratto di strada nel quale si è verificato l'incidente era rettilineo, ciò che avrebbe dovuto consentire allo [REDACTED] di scorgere in lontananza i fari dell'auto che sopraggiungeva, diversamente da quanto sarebbe potuto avvenire in prossimità di una curva.

In definitiva, considerate tutte le circostanze sopra riportate, deve ritenersi che solo la condizione di gravissima alterazione psicofisica in cui si trovava lo [REDACTED] al momento del sinistro possa avergli impedito di avvedersi tempestivamente dell'auto condotta dalla [REDACTED] che proveniva in senso contrario e di riportarsi così nella semicarreggiata di propria competenza.

Una persona che fosse stata lucida e pronta di riflessi, come dovrebbe legittimamente aspettarsi da chiunque si ponga alla guida di un'auto o in sella ad un animale condotto in strada, si sarebbe attenuta al rispetto delle regole di comportamento imposte dal codice della strada e, soprattutto, sarebbe stata in grado di percorrere la semicarreggiata di propria competenza e non già di invadere quella di senso contrario, ponendo in pericolo l'incolumità propria e dei terzi.

L'aver condotto il proprio cavallo in condizioni di gravissima alterazione psicofisica (si rammenta, infatti, che secondo la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (art. 6, d.l. n. 117/2007), una concentrazione di alcool nel sangue pari a quella riscontrata nello [REDACTED] 255,6 mg/dl), si colloca al limite dello stato di incoscienza) ha comportato per lo [REDACTED] assunzione di un rischio certamente escluso dalla copertura assicurativa.

Per queste ragioni, anche la contestazione attorea circa il preteso mancato utilizzo dei proiettori luminosi di profondità da parte della [REDACTED] non muta i termini della questione in punto all'efficienza causale dello stato di ubriachezza dello [REDACTED] rispetto al verificarsi dell'evento: questi si trovava all'interno della carreggiata opposta al proprio senso di marcia e vi si trovava poiché, proprio a causa dello stato di alterazione in cui versava, non era evidentemente più in grado di governare sé stesso né il proprio destriero.

* * *

Così deciso, le ragioni sostanziali della domanda e la particolarità del suo oggetto, legate unicamente all'interpretazione della clausola di cui all'art. 15 più volte citato, costituiscono motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Reggio Emilia,
Prima Sezione Civile,



Sentenza n. 746/2015 pubbl. il 18/05/2015

RG n. 9637/2008

Report n. 1597/2015 del 18/05/2015

definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED]
nella loro qualità di procuratrici generali di [REDACTED] contro [REDACTED] Assicurazioni
S.p.A., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge la domanda formulata dalle attrici;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Reggio Emilia, 13 maggio 2015.

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

